



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 219 DEL 23/12/2008

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EDILIZIA ALLA SOCIETA' OIKOS 1 SRL

L'anno **duemilaotto**, addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **17.00**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	SI
	NO
	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EDILIZIA ALLA SOC. OIKOS 1 S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 20.10.2006, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42, è stato approvato il Piano di Recupero Corte Mimich;
- durante il corso dei lavori sono state riscontrate le seguenti opere illecitamente realizzate:
 - Aumento dell'altezza del fabbricato sito tra via Garibaldi e via San Carlo rispetto a quanto convenzionato di 1,27 metri
 - Incremento della volumetria del fabbricato oltre a quanto consentito dal Piano di Recupero nella misura di 520,82 mc;
 - Formazione di soppalchi interni alle unità immobiliari al piano sottotetto per un totale di 180 mq;
- con nota prot. 8815 del 21.7.2008 è stato chiesto parere vincolante di cui all'art. 33 comma 4 del D.P.R. 380/2001 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio in considerazione del fatto che l'edificio su cui sono stati commessi gli illeciti edilizi è sito in zona A;
- con nota pervenuta in data 26.11.2008 prot. 14229 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha espresso il proprio parere, considerando sufficiente l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/2001;
- in data 23.12.2008 è stata emessa ordinanza n. 56/08 per il pagamento di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di opere abusive ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/2001, nei confronti della Soc. Oikos 1 S.r.l., per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo;

Considerato che con nota prot. 15394 del 23.12.2008, la Soc. OIKOS 1 S.r.l. ha presentato istanza intesa ad ottenere la rateizzazione della sanzione edilizia pari a € 409.746,79;

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 agosto 2003 n. 4174, che cita "Nel caso di demolizione e ricostruzione delle opere eseguite in parziale difformità – per le quali, non potendo procedere alla demolizione per il pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione - partecipa alla volumetria e sagoma preesistente, in fase di ricostruzione, anche la parte oggetto di applicazione della sanzione";

Dato atto che, per quanto sopra, la volumetria realizzata in eccedenza, oggetto di sanzione alternativa alla demolizione pari a 520,82 mc, partecipa al calcolo della volumetria d'insieme del Piano di Recupero e che pertanto dovrà essere presentata apposita variante allo stesso, nel rispetto della volumetria convenzionata pari a 11.841,84 mc;

Considerata l'entità della sanzione, allo scopo di agevolare il pagamento della stessa, si ritiene opportuno concedere la rateizzazione della sanzione con la seguente modalità, subordinandola in ogni caso alla presentazione di una variante al Piano di Recupero denominato "Corte Mimich", che sottragga la volumetria di 520,82 mc come da impegnativa volumetrica (ns. prot. n. 15395 del 23.12.2008) nel rispetto della volumetria convenzionata pari a 11.841,84 mc:

- 50% della sanzione, pari ad € 204.873,39, al momento della notifica del provvedimento con cui si autorizza il mantenimento della maggior altezza realizzata, da effettuarsi entro e comunque trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di pagamento ;

- 25% della sanzione, pari a € 102.436,70 oltre interessi legali nella misura del 3%, pari ad € 766,17 per un totale di € 103.202,87, entro novanta giorni dalla data della notifica del provvedimento;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- 25% della sanzione, pari a € 102.436,70 oltre interessi legali nella misura del 3%, pari ad € 1.532,34 per un totale di € 103.969,04, entro centottanta giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Considerato che la somma non corrisposta al momento del ritiro del provvedimento con cui si autorizza il mantenimento della maggior altezza realizzata dovrà essere garantita da adeguata fideiussione bancaria o assicurativa comprensiva di interessi legali per il periodo dilazionato per un importo complessivo pari ad € 207.171,91 e che la garanzia dovrà essere prestata con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non troverà applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile e che in ogni caso la fideiussione sarà operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento ossia mancato pagamento anche di una sola rata rateizzata;

Visto l'art. 46 D.P.R. 380/2001 avente per oggetto "Nullità degli atti giuridici relativi agli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985", in particolare comma 1 e 2;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forma di legge;

DELIBERA

1. Di concedere alla Soc. OIKOS 1 S.r.l. la rateizzazione della somma di € 409.746,79, subordinandola in ogni caso alla presentazione di una variante al Piano di Recupero denominato "Corte Mimich", che sottragga la volumetria di 520,82 mc come da impegnativa volumetrica (ns. prot. n. 15395 del 23.12.2008) nel rispetto della volumetria convenzionata pari a 11.841,84 mc.
2. Di stabilire che il pagamento della sanzione, subordinata alle condizioni di cui sopra, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - 50% della sanzione, pari ad € 204.873,39, al momento della notifica del provvedimento con cui si autorizza il mantenimento della maggior altezza realizzata, da effettuarsi entro e comunque trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di pagamento;
 - 25% della sanzione, pari a € 102.436,70 oltre interessi legali nella misura del 3%, pari ad € 766,17 per un totale di € 103.202,87, entro novanta giorni dalla data della notifica del provvedimento;
 - 25% della sanzione, pari a € 102.436,70 oltre interessi legali nella misura del 3%, pari ad € 1.532,34 per un totale di € 103.969,04, entro centottanta giorni dalla data della notifica del provvedimento.
3. Di stabilire che la somma non corrisposta al momento del ritiro del provvedimento con cui si autorizza il mantenimento della maggior altezza realizzata dovrà essere garantita da adeguata fideiussione bancaria o assicurativa comprensiva di interessi legali per il periodo dilazionato per un importo complessivo pari ad € 207.171,91 e che la garanzia dovrà essere prestata con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non troverà applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile e che in ogni caso la fideiussione sarà operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento ossia mancato pagamento anche di una sola rata rateizzata



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

4. Di disporre che il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza del beneficio concesso e si procederà all'escussione della fideiussione;
5. Di introitare la somma ad apposita risorsa del bilancio pluriennale 2008-2009-2010;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
